

## 2. Regolamento generale FESR, FSE, fondo di coesione, FEASR, FEAMP 17 dicembre 2013

Regolamento UE n. 103/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

*Prima di entrare nel merito del contenuto del Regolamento, occorre richiamare la distinzione dei i Fondi a disposizione per le politiche di coesione, in particolare per le politiche strategiche, ritenute prioritarie all'interno del settennio finanziato (attualmente 2014-2020)<sup>7</sup>, e i principi a sostegno dell'utilizzo dei fondi stessi.*

### I Fondi Europei

1. i *fondi strutturali*, ovvero i fondi FESR, Fondo Europeo Sviluppo Regionale, e i Fondi FSE, Fondo Sociale Europeo; il *fondo di coesione*; il *FEASR*, Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale; il *FEAMP*, Fondo Europeo Affari Marittimi e della Pesca;
2. i *fondi SIE* ovvero i fondi di Investimento Europei.

### I principi del Trattato dell'Unione

I principi comuni all'utilizzo dei fondi, richiamati in premessa al Regolamento, vanno cercati sia nello *sviluppo intelligente, sostenibile, inclusivo*, disegnato dalla Strategia Europa 2020, sia dallo stesso Trattato dell'Unione nella *sussidiarietà e proporzionalità* degli interventi. La governance economica non può prescindere dalla coesione come principio guida: per questo motivo la corresponsabilità degli Stati membri nell'attuazione dei programmi è alla base dell'obbligatorietà della *compartecipazione economica e della rendicontazione*, tipica della cosiddetta *gestione concorrente*.

### Struttura del Regolamento

- Parte I, artt. 1-3: Oggetto e definizioni;
- Parte II, artt.4-88: Norme generali comuni applicabili ai Fondi SIE;
- Parte III, artt.89-121: Norme generali che disciplinano i Fondi strutturali e il Fondo di coesione;
- Parte IV, artt. 122-148: Norme applicabili ai Fondi FEAMP;
- Parte V, 149-154: Delega di potere, disposizioni di attuazione.

Prendiamo in esame solo la Parte I e III, in modo da restringere il focus sui fondi normalmente utilizzati dalle scuole, citando esclusivamente gli articoli fondamentali.

Per il contenuto specifico di interesse, si rimanda all'ampia trattazione presente nel cap. 2.2 "I Programmi Operativi Nazionali e i Fondi Strutturali Europei".

<sup>7</sup> Cfr. Parte I, cap. 2.2, I programmi operativi nazionali e i fondi strutturali europei, pp. 79-91.

### Parte I

Il Regolamento contempla l'utilizzo di tutte le tipologie di Fondo presenti nel bilancio dell'UE ed è teso ad armonizzare e coordinare i fondi tra loro, in modo da massimizzare le opportunità di realizzazione dei target prefissati nella strategia in essere.

L'art.2 detta un *glossario*, formato da 39 definizioni, applicabile a tutti i Programmi, la cui conoscenza è indispensabile per chi intenda accedere all'utilizzo dei Programmi stessi e dei Fondi europei.

Riprendiamo a titolo esemplificativo alcune definizioni:

- *Programma*: indica un programma operativo specifico;
- *Area del programma*: la zona geografica coperta;
- *Asse prioritario*: le priorità indicate dalla Strategia decennale;
- *Aiuti di Stato*: gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.107, TFUE e gli aiuti *de minimis* alle imprese;
- *Categoria di regioni*: classificazione delle regioni in base al livello NUTS2 (Unità Territoriali per la statistica) abilitate ad utilizzare i fondi strutturali a favore della crescita e dell'occupazione;
- *Partenariati pubblico privati PPP*: forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato;
- *Conto di garanzia*: un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario oppure un conto bancario aperto che offra garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi.

### Parte III

Si prendono in esame solo alcuni articoli, utili a comprendere la logica dei Programmi Operativi, nazionali e/o regionali, che utilizzano i Fondi Strutturali.

Art.96 - *Adozione, contenuto e modifica dei programmi operativi*

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari, riguarda un fondo e una categoria di regioni e corrisponde a un obiettivo tematico. Per incrementare l'impatto, può integrare anche più priorità di investimento e più di una categoria di regioni.
2. Un programma operativo del periodo 2014-2020 contribuisce alla Strategia Europa 2020 e stabilisce:
  - a) una *motivazione* per la scelta degli obiettivi tematici;
  - b) le *priorità di investimento* e i relativi obiettivi, con l'indicazione dei *risultati* e degli *indicatori di risultato*; la *tipologia delle azioni* e gli *indicatori di output*; le *fasi di attuazione* con i relativi indicatori di risultato intermedi e finali;
  - c) *l'assistenza tecnica* prevista;
  - d) *un piano di finanziamento* che specifica l'importo finanziario a carico di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale a carico di ciascuna regione;
3. un programma operativo individua *l'autorità di gestione*, *l'autorità di certificazione* e *l'autorità di audit*.

Art. 115 – *informazione e comunicazione*

Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di:

- elaborare strategie di comunicazione;

## ABSTRACT DEI FONDAMENTALI DOCUMENTI EUROPEI

- garantire la creazione di un sito o portale web unico per le informazioni su tutti i programmi operativi;
- informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento;
- pubblicizzare presso i cittadini dell'UE il ruolo della politica di coesione;
- aggiornare semestralmente sull'andamento delle operazioni.

### Art. 120 – *Determinazione dei fondi di cofinanziamento*

La Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascun asse prioritario. Il tasso di cofinanziamento si riferisce o alla spesa totale ammissibile o alla spesa pubblica ammissibile.

### Art. 123 – *Designazione delle autorità di gestione e controllo*

Lo Stato membro designa per ogni programma operativo un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un'autorità privata quale autorità di gestione. La stessa autorità può essere designata per più programmi.

La stessa procedura viene seguita per l'autorità di certificazione e di audit.

### Artt. 129-136 – *Gestione finanziaria*

Lo Stato membro assicura che entro la chiusura del programma operativo l'importo della spesa pubblica erogata a favore dei beneficiari sia pari al contributo previsto dalla Commissione. Gli importi vengono sempre convertiti in euro.

### Artt. 137-140: *Preparazione, esame ed accettazione dei conti*

I conti presentati alla Commissione devono coprire il periodo contabile e indicare, a livello di ciascuna priorità, per ogni fondo:

- l'importo totale delle spese ammissibili registrato dalle autorità di certificazione;
- gli importi ritirati o da ritirare; i recuperi effettuati o da effettuare;
- il raffronto tra le spese dichiarate e le domande di pagamento, accompagnate da una relazione su un eventuale discostamento.

Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile, tenendo conto del prefinanziamento annuale, dei pagamenti intermedi e del tasso di cofinanziamento.

### Artt. 141-143: *Chiusura dei programmi operativi*

Il pagamento del saldo finale viene effettuato entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti o entro un mese dalla accettazione della relazione finale se successiva alla scadenza del periodo contabile.

Il Regolamento è corredato di quattordici *Allegati*, di cui si segnalano solo quelli connessi all'utilizzo dei Fondi strutturali:

- Quadro Strategico Comune, All. I;
- Metodo per definire l'efficacia dell'attuazione, All. II;
- Ripartizione annuale degli stanziamenti, All. VI;
- Metodologia di assegnazione dei Fondi (Regioni meno sviluppate, in transizione, più sviluppate), All. VII;
- Metodologia applicata alla dotazione specifica per l'IOG (Iniziativa Occupazione Giovani), All. VIII.